

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-319 del 21/01/2026
Oggetto	D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - LUGO TERMINAL SPA CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI LUGO, VIA DELLA DOGANA n. 5 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'ATTIVITA' IPPC DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI (PUNTO 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) - AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -
Proposta	n. PDET-AMB-2026-358 del 21/01/2026
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	FRANCESCA CHEMERI

Questo giorno ventuno GENNAIO 2026 presso la sede di Via Marconi, 14 - 48124 Ravenna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, FRANCESCA CHEMERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **LUGO TERMINAL SPA** CON SEDE LEGALE E INSTALLAZIONE IN COMUNE DI LUGO, VIA DELLA DOGANA n. 5 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'ATTIVITA' IPPC DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI PERICOLOSI (PUNTO 5.5 DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) – AGGIORNAMENTO AIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE -

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE

PREMESSO che per l'esercizio dell'attività IPPC di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), Lugo Terminal SpA avente sede legale e installazione in Comune di Lugo, via della Dogana, n. 5 (Partita IVA/C.F. 02063520395) risulta titolare dell'AIA rilasciata con determinazione dirigenziale ARPAE SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021;

VISTA la comunicazione di modifica con istanza di aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021 presentata da Lugo Terminal SpA ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 01/10/2025 (ns. PG/2025/173688), riguardante:

- variazione dei confini aziendali con riduzione dell'area disponibile del "piazzale ecologico" e relativa modifica alla rete fognaria dell'installazione;
- variazioni dell'utilizzo dell'area sotto la tettoia K10, attualmente dedicata esclusivamente allo stoccaggio di rifiuti, che si intende destinare in parte al deposito di merci;
- modifiche al layout del deposito temporaneo dei rifiuti;

senza variazioni alle capacità massime istantanee di stoccaggio autorizzate;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il Titolo III-bis della Parte II in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

RICHIAMATE altresì:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;

- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27 dicembre 2021* recante approvazione della deliberazione del Direttore Generale ARPAE n. 130/2021 di revisione dell'assetto organizzativo generale dell'Agenzia che individua strutture autorizzatorie (Aree Autorizzazioni e Concessioni), articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni), alle quali competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la *Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024* con cui sono stati istituiti gli incarichi di funzione in ARPAE per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA la nota circolare Prot. n. 1121 del 21/01/2019 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare recante "*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*";

DATO ATTO che le variazioni comunicate non necessitavano di essere sottoposte ad alcuna procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi e della LR n. 4/2018, in quanto non incidenti su caratteristiche, funzionamento e potenzialità dell'installazione;

PRESO ATTO che:

- le variazioni proposte non comportano variazioni al quadro emissivo già autorizzato con l'AIA n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021;
- per quanto riguarda gli scarichi idrici, la variazione dei confini aziendali e modifica al piazzale comporterà:
 - sezionamento del sistema di raccolta delle acque che insistono sulla parte di piazzale oggetto di vendita e collegamento al sistema di raccolta della nuova proprietà;
 - esclusione dall'installazione oggetto della presente AIA dello scarico n. 7 (a cui afferiscono, nello stato autorizzato, acque meteoriche direttamente convogliate in pubblica fognatura), perchè facente parte dell'area oggetto di vendita;
 - chiusura di alcune caditoie (n. 5, 6);

RILEVATO che la documentazione tecnica allegata alla comunicazione di modifica in oggetto risultava mancante di talune informazioni ritenute necessarie per concludere l'istruttoria per l'aggiornamento dell'AIA n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021, per cui veniva avanzata richiesta di integrazioni ai fini istruttori in data 15/10/2025 (ns. PG/2025/182551) con sospensione dei termini del procedimento;

VISTA la documentazione integrativa presentata dal gestore, per via telematica tramite Portale IPPC-AIA, in data 29/10/2025 (ns. PG/2025/191957), ai fini del riavvio del procedimento;

RILEVATA l'esistenza di motivo ostativo all'accoglimento dell'istanza di modifica in relazione alle variazioni dell'utilizzo dell'area sotto la tettoia K10 per la mancata definizione della soluzione definitiva da realizzare al fine di garantire la separazione fisica tra merci e rifiuti, come comunicato al gestore in data 11/11/2025 ai sensi dell'art. 10-bis della Legge n. 241/1990 e smi (ns. PG/2025/199975);

VISTE le osservazioni, corredate da documentazione contenente la soluzione definitiva da realizzare al fine di garantire la separazione fisica tra merci e rifiuti, presentate dal gestore in data 20/11/2025 (ns. PG/2025/206015), che superavano il motivo ostativo comunicato in data 11/11/2025 (ns. PG/2025/199975);

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "*Definizioni*" e l'art. 29-nonies "*Modifica degli impianti o variazione del gestore*" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che, dall'esame della documentazione presentata, si concorda nel qualificare le variazioni comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* recante recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, con integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alla suddetta comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore provvedeva al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021, per le parti interessate;

CONSIDERATO che per l'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero dei rifiuti autorizzate in regime ordinario, il gestore è tenuto a prestare ovvero adeguare le garanzie finanziarie richieste ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

RICHIAMATE:

- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1991 del 13/10/2003* recante direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- la *Legge 24 gennaio 2011, n. 1* di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, che all'art. 3, comma 2-bis prevede riduzioni all'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del D.Lgs n. 152/2006 e smi per le imprese registrate EMAS ovvero in possesso di certificazione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001;

TENUTO CONTO delle disposizioni temporanee per la determinazione dell'importo e delle modalità di prestazione delle garanzie finanziarie dovute ai titolari di autorizzazione alla gestione dei rifiuti fornite dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota Prot. 0019931/TRI del 18/07/2014 per cui, in mancanza del decreto ministeriale di cui all'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi, la garanzia finanziaria dovuta per l'esercizio delle operazioni di stoccaggio di rifiuti anche pericolosi nell'installazione in oggetto è determinata secondo le modalità indicate nelle DGR n. 1991/2003 sopra richiamata con le riduzioni di cui alla Legge n. 1/2011, come da AIA n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021, per cui il gestore ha provveduto in proposito (ns. PG/2024/45417).

La garanzia finanziaria in essere prestata a favore di questa Agenzia, che non subisce variazioni in termini di ammontare e di durata, dovrà essere adeguata per aggiornamento dell'AIA con riferimento al presente atto;

ATTESO che la suddetta garanzia finanziaria dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al suddetto decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento e il Responsabile dell'Incarico di Funzione in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Valentina Silingardi, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DETERMINA

1. Di accogliere le variazioni all'installazione IPPC in oggetto comunicate dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, così come sommariamente descritte nelle premesse, che sono da considerare come MODIFICA NON SOSTANZIALE dell'AIA per cui si provvede all'aggiornamento, per le parti interessate, della determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021;
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021 rilasciata, nella persona del proprio gestore, alla ditta **Lugo Terminal SpA** con sede legale e installazione in Comune di Lugo, via della Dogana, n.5 (Partita IVA/C.F. 02063520395) per l'esercizio dell'**attività IPPC di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi** (di cui al punto 5.5 dell'Allegato VIII alla Parte II del D.Lgs n. 152/2006 e smi), come di seguito indicato:
 - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata integrando il **paragrafo B1) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021 con il seguente:

B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA

GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO	ALTA (€ 1.000,00)	MEDIA (€ 500,00)	BASSA (€ 250,00)
--------------------------------------	------------------------------	-----------------------------	-----------------------------

TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 250,00

In relazione alla comunicazione di modifica presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 01/10/2025 (ns. PG/2025/173688), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021 con versamento effettuato in data 01/10/2025 per un importo pari a € 250,00.

- 2.b) Ai fini dell'aggiornamento dell'assetto impiantistico autorizzato e delle relative condizioni stabilite con l'AIA n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021, sono da considerare le seguenti variazioni:

- variazione dei confini aziendali con riduzione dell'area disponibile (da 6.000 m³ a 3.300 m³) del cosiddetto "piazzale ecologico" destinato alla messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi (EER 170204*), oltre che all'accettazione, al carico/scarico e alla movimentazione di rifiuti prodotti da terzi.

Il confine di tale piazzale sul lato nord sarà determinato da un muretto in calcestruzzo fuori terra di altezza circa 80 cm e larghezza circa 20 cm, dove sarà installata una recinzione metallica nella parte superiore. Il nuovo muro di recinzione sarà dotato di un cancello di larghezza 12,5 m che consentirà al gestore di transitare per svolgere attività di carico/scarico merci all'interno delle aree dell'azienda confinante.

Gli altri due lati manterranno la delimitazione con new jersey.

Per quanto riguarda gli scarichi idrici, tale variazione comporterà:

- sezionamento del sistema di raccolta delle acque che insistono sulla parte di piazzale oggetto di vendita e collegamento all'impianto di raccolta della nuova proprietà;
- esclusione dello scarico n. 7 dall'installazione oggetto della presente AIA, perchè facente parte dell'area oggetto di vendita;
- chiusura di alcune caditoie (n. 5, 6);

Con tale variazione dei confini aziendali, verrà ceduto il MAGAZZINO 09 (K9).

Le aree scoperte impermeabilizzate costituite da piazzali, parcheggi e binari ferroviari diminuiscono nell'assetto impiantistico modificato a 79.387 m³.

- variazioni dell'utilizzo dell'area sotto la tettoia K10, mantenendo la messa in riserva R13 di rifiuti pericolosi (EER 170204*) solo nelle parti sotto alle pensiline e destinando la superficie interna allo stoccaggio di merci.

Inoltre, le aree dedicate al deposito preliminare (D15) del codice EER 170204* (identificata con la lettera G), alla messa in riserva (R13) del codice EER 170904 (identificata con la lettera H) e alla messa in riserva (R13) del codice EER 191207 (identificata con la lettera I) saranno spostate sotto la pensilina.

La separazione fisica tra le due parti sotto le pensiline (destinate ai rifiuti) e l'area interna (destinata alle merci) della tettoia K10 sarà garantita dalla realizzazione di pareti divisorie, da realizzarsi su entrambi i lati per tutta la lunghezza della tettoia.

- modifiche al layout del deposito temporaneo dei rifiuti con eliminazione dei container denominati R8 (container contenente il EER 150101 carta e cartone) e R6 (container contenente gli imballaggi misti EER 150106), in quanto tali rifiuti verranno affidati al servizio di raccolta differenziata comunale, attraverso gli appositi cassonetti;

2.c) Nell'assetto impiantistico modificato è da intendersi stralciato dall'AIA n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021 ogni riferimento allo scarico n.7, al MAGAZZINO 09 (K9) e alla produzione di energia elettrica dall'impianto fotovoltaico presente sul tetto dello stesso magazzino;

2.d) La descrizione dell'assetto impiantistico riportata al **paragrafo C1.3) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021 è aggiornata come di seguito indicato:

C1.3) Descrizione dell'assetto impiantistico

[...omissis...]

Le aree attualmente in uso hanno una superficie complessiva di circa 147.000 m² e sono così individuate:

1. aree coperte costituite da magazzini e tettoie:

- MAGAZZINO 01 (K1): fabbricato di tipo industriale adibito ad uso magazzino/deposito temporaneo di merci (circa 5.500 m²);*
- MAGAZZINO 02 (K2): fabbricato di tipo industriale, adibito ad uso magazzino/deposito temporaneo di merci (4.350 m² circa) adibita allo stoccaggio e deposito di merci;*
- TETTOIA 03 (K3): realizzata sul lato sud dell'insediamento rispetto al magazzino 01 (superficie pari a 3.700 m² circa), adibita a deposito temporaneo di merce;*
- MAGAZZINO 04 (K4): fabbricato di tipo industriale, adibito ad uso magazzino/deposito temporaneo di merci (5.770 m² circa);*
- TETTOIA 05 (K5): realizzata nella parte di piazzale compresa tra i Magazzini 2 e 4 (superficie pari a 1.400 m²) adibita ad uso magazzino/deposito di merci;*

- f) *TETTOIA 06 (K6): realizzata nella parte di piazzale compresa tra i Magazzini 1 e 2 (superficie pari a 3.100 m² circa) adibita ad uso magazzino/deposito di merci;*
- g) *TETTOIA 08 (K8): realizzata sul lato sud dell'insediamento rispetto al Magazzino 02 (superficie pari a 2.800 m² circa), adibita a deposito temporaneo di merci;*
- h) *TETTOIA 10 (K10): realizzata sul lato sud dell'insediamento (superficie pari a 3.638 m² circa) adibita allo stoccaggio rifiuti (area di deposito durante le attività di carico e scarico dei treni e degli automezzi);*
- 2. *aree coperte costituite da uffici di 650 m²;*
- 3. *area doganale di 6.303 m²;*
- 4. *aree scoperte impermeabilizzate costituite da piazzali, parcheggi e binari ferroviari di 79.387 m².*

[...omissis...]

Per tali attività viene utilizzato il cosiddetto "piazzale ecologico", avente una estensione pari a 3.300 m², impermeabilizzato, fisicamente separato e delimitato da new jersey in cemento e dotato di sistema di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche, convogliate al sistema di trattamento reflui industriali, prima di essere scaricate in pubblica fognatura, oppure sotto la tettoia denominata K10, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di antincendio.

[...omissis...]

- 2.e) Le condizioni stabilite nell'AIA per la **gestione dei rifiuti** sono aggiornate sostituendo le prescrizioni n. 1.b e 1.c impartite al **paragrafo D2.8.2) dell'Allegato** alla determinazione dirigenziale ARPAE-SAC di Ravenna n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021 con le seguenti:

D2.8.2) Rifiuti gestiti

[...omissis...]

Prescrizioni

[...omissis...]

1.b) *i rifiuti pericolosi (traversine ferroviarie in legno creosotate, EER 170204*) vengono stoccati:*

- *con operazione di messa in riserva (R13), in area dedicata, denominata "piazzale ecologico", impermeabilizzato, fisicamente separato e delimitato da new jersey in cemento e dotato di sistema di raccolta e drenaggio delle acque meteoriche, convogliate al sistema di trattamento reflui industriali, prima di essere scaricate in pubblica fognatura;*
- *con operazione di messa in riserva (R13), sotto le pensiline della tettoia denominata K10;*
- *con operazione di deposito preliminare (D15), sotto le pensiline della tettoia denominata K10, nell'area denominata G;*

nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia antincendio;

1.c) *i rifiuti non pericolosi (traversine ferroviarie in cemento e legno) vengono stoccati con operazione di messa in riserva (R13) in aree dedicate sotto le pensiline della tettoia denominata K10, nelle aree denominate H (EER 170904) e I (EER 191207);*

[...omissis...]

3. Di stabilire che l'attuazione della modifica riguardante le modalità di utilizzo dell'area sotto la tettoia K10 per lo stoccaggio anche di merci è subordinata alla realizzazione delle pareti divisorie previste per la separazione fisica di merci e rifiuti;

4. Di stabilire che ai sensi dell'art. 29-decies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, prima di dare attuazione a quanto previsto dal presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA per modifica non sostanziale, il gestore è tenuto a darne comunicazione tramite PEC ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna;
5. Di dare atto che in relazione agli interventi in progetto, sono aggiornate:
 - la planimetria Allegato 3B scarichi idrici e rete fognaria nella revisione di 19/09/2025;
 - la planimetria Allegato 3D depositi e stoccaggi nella revisione di 19/09/2025;acquisite agli atti con la comunicazione di modifica e mantenute a disposizione degli organi di controllo;
6. Di stabilire che, pena la revoca dell'autorizzazione e previa diffida in caso di mancato adempimento, il gestore è tenuto **entro 90 giorni** dal rilascio del presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA ad adeguare tramite appendice la garanzia finanziaria attualmente in essere, con riferimento al presente atto.
Fino alla scadenza del termine sopraindicato di 90 giorni, l'attività di stoccaggio dei rifiuti può essere proseguita nell'installazione IPPC in oggetto alle condizioni indicate nell'AIA vigente.
7. Di dare atto che la suddetta garanzia finanziaria richiesta ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs n. 152/2006 e smi dovrà successivamente essere adeguata alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale da emanare ai sensi dell'art. 195 del D.Lgs n. 152/2006 e smi;
8. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA n. DET-AMB-2021-4800 del 28/09/2021;
9. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Lugo e dell'Unione dei Comuni della Bassa Romagna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
10. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE (www.arpae.it) e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, Via Marconi n. 14;
11. Di dare atto che per la realizzazione delle modifiche comunicate ai fini dell'AIA, sono comunque fatti salvi gli adempimenti a carico del gestore previsti in materia di rischio incendio, nonché gli adempimenti previsti dai vigenti regolamenti edilizi;

DICHIARA che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione di ARPAE;

INFORMA che:

- ai sensi del Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente del Servizio Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competente;

- avverso il presente atto gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

LA RESPONSABILE DELL'INCARICO DI FUNZIONE
"AUTORIZZAZIONI COMPLESSE ED ENERGIA"

Ing. Francesca Chemeri

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.